

# Ordinary Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:*  
*Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 | TFR in busta paga: il finanziamento è esente da imposte
- 4 | Italia - Taiwan: le norme applicabili ai residenti in uno o entrambi i Paesi
- 4 | Studi di settore 2014: approvata la revisione congiunturale speciale
- 4 | Siti inquinati di interesse nazionale: presentazione delle istanze per il credito d'imposta
- 5 | Esercenti cinematografici ammessi al rimborso Iva in via prioritaria
- 5 | False comunicazioni sociali: aumentate le pene
- 6 | FAQ IMU agricola
- 6 | Stop al reverse charge nella grande distribuzione
- 7 | Digitalizzazione turistica - modalità di presentazione istanze per il credito d'imposta

## Prassi

- 8 | Credito d'imposta per la trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio
- 8 | Errori da rateizzazione di sopravvenienze e plusvalenze: una segnalazione aiuta le imprese a "regolarizzare"
- 8 | Concambio delle partecipazioni originariamente detenute nella società scissa
- 9 | Rideterminazione del valore di acquisto dei terreni

## Novità dai siti delle Agenzia fiscali

### Comunicazioni, strumenti e utilità

- 10 | Versamento contributi alla gestione ENPDEP: causali contributo
- 10 | Codici tributo per il versamento dell'IMIS
- 10 | 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
- 10 | Aggiornamento del Catasto solo via web
- 10 | Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'Archivio dei rapporti finanziari
- 11 | Consultazione accordo Fatca
- 11 | Entrate e Inps firmano un accordo di collaborazione e scambio di informazioni
- 11 | Elenchi iscritti al 5 per mille 2015
- 11 | Voluntary disclosure: testi definitivi del fac-simile e delle istruzioni del waiver

### L'Agenzia delle entrate informa

- 12 | Software
- 12 | Aggiornamento archivi, elenchi e altre utilità

# Ordinary Assist

## Dottrina

- 13 | Categorie di azioni e diritto di nomina di amministratori e sindaci
- 13 | Il minimo legale del capitale sociale delle s.r.l.
- 13 | Azioni a voto "diverso" e quorum assembleari
- 14 | Terreni montani e parzialmente montani: precisazioni sull'esenzione IMU
- 14 | Antiriciclaggio: casistiche di operazioni sospette
- 15 | Bilancio d'esercizio redatto in formato XBRL: l'attività del soggetto incaricato della revisione legale
- 15 | Voluntary disclosure: la procedura
- 16 | 730 inviato tramite CAF: il professionista non deve adeguare la polizza
- 16 | Check list Unico società di persone 2015 (anno 2014)
- 16 | Riflessi penali del ravvedimento operoso

# Ordinary Assist

<b>NORMATIVA</b>	
<p><b>TFR in busta paga: il finanziamento è esente da imposte</b></p> <p>I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di TFR, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia costituito presso l'Inps e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.</p> <p>Il finanziamento era garantito dal privilegio di cui all'art. 46 del TUB, ossia il privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri, di cui possono godere i finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese. Tale ultimo privilegio è stato sostituito con il privilegio generale sui beni mobili (concesso automaticamente) di cui all'art. 2751-bis, n. 1, c.c.. È stato, inoltre, stabilito che tale finanziamento e le formalità ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto.</p>	<p><i>Art. 7, decreto legge n. 65 del 21/5/15 (G.U. n.116 del 21/5/15)</i></p>
<p><b>Italia - Taiwan: le norme applicabili ai residenti in uno o entrambi i Paesi</b></p> <p>Pubblicate le norme sul regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan, le quali, in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale, si applicano alle persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno o in entrambi i territori. Tra le altre disposizioni si evidenziano quelle relative alle pensioni private pagate ad un residente di un Paese in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo territorio. In sostanza, se un cittadino di Taiwan residente in Italia percepisce una pensione per un lavoro prestato in Italia, la pensione sarà imponibile soltanto in Italia.</p>	<p><i>Legge n. 62 del 7/5/15 (G.U. n.112 del 16/5/15)</i></p>
<p><b>Studi di settore 2014: approvata la revisione congiunturale speciale</b></p> <p>Approvata per il periodo di imposta 2014 la revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, per tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.</p> <p>I ricavi e i compensi saranno determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'Allegato 1 al decreto.</p> <p>Coloro che, per il 2014, dichiarano, anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello che risulta dall'applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi, non saranno assoggettabili ad accertamento da studi.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto del 15/5/15 (G.U. n.116 del 21/5/15)</i></p>
<p><b>Siti inquinati di interesse nazionale: modalità e termini di presentazione delle istanze per il credito d'imposta</b></p> <p>Emanato il decreto del 18 maggio 2015 del Ministero dello sviluppo economico con cui sono state fissate le modalità e i termini di presentazione delle istanze di concessione del credito d'imposta per le imprese sottoscrittrici di accordi di programma nei siti inquinati di interesse nazionale. Il decreto, consultabile sul sito <a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a>, stabilisce, inoltre, la procedura di prenotazione delle risorse finanziarie per la concessione del credito d'imposta.</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, comunicato (G.U. n.119 del 25/5/15)</i></p>

# Ordinary Assist

<p><b>Esercenti cinematografici ammessi al rimborso Iva in via prioritaria</b></p> <p><b>Gli esercenti cinematografici sono stati inseriti tra le categorie di contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria dell'eccedenza d'Iva detraibile, ai sensi dell'art.38 bis, co.10, del D.P.R. n.633/1972. In particolare, l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria si applica, a partire dalla richiesta relativa al 2° trimestre dell'anno d'imposta 2015, agli operatori economici titolari del codice di classificazione delle attività economiche ATECO2007 «59.14.00» (attività di proiezione cinematografica).</b></p> <p><b>I rimborsi sono eseguiti in via prioritaria a favore dei suddetti contribuenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>qualora al momento della richiesta sussistano contestualmente le seguenti condizioni (art.2 del D.M. 22/3/07):</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>esercizio dell'attività da almeno 3 anni;</b></li> <li>b. <b>eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a 10.000 euro in caso di richiesta rimborso annuale ed a 3.000 euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale;</b></li> <li>c. <b>eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto;</b></li> </ol> </li> <li>• <b>se esercitino esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni (art. 30, co.2, lett. a), del D.P.R. n.633/72).</b></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 27/4/15 (G.U. n.122 del 28/5/15)</i></p>
<p><b>False comunicazioni sociali: aumentate le pene</b></p> <p><b>Modificate le disposizioni in materia di falso in bilancio</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 9, 10, 11, 12 - legge n. 69 del 27/5/15 (G.U. n.124 del 30/5/15)</i></p>
<p><b>Disciplina generale</b> - amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni, pena che si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p><b>Pene ridotte in alcuni casi</b> - la pena è, invece, da 6 mesi a 3 anni di reclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se i fatti di cui sopra sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;</li> <li>• se i fatti di cui sopra riguardano società che non superano i limiti di non soggezione alle procedure concorsuali dell'imprenditore, di cui al co.2 dell'art.1 del R.D. n.267/1942. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</li> </ul> <p><b>Non punibilità per particolare tenuità</b> - Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis C.P.), il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.</p> <p><b>Società quotate</b> – i responsabili delle violazioni suddette sono puniti con la pena della reclusione da 3 a 8 anni. Alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese UE sono equiparate:</p>	

# Ordinary Assist

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese UE;
- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese UE;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

**Responsabilità delle persone giuridiche, società e associazioni in relazione ai reati societari** – per i reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 c.c. (disciplina generale), la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote;
- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall' art. 2621-bis c.c. (fatti di lieve entità con pene ridotte), la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote;
- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall' art. 2622 c.c. (società quotate), la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote;

Si ricorda che se, in seguito alla commissione dei reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.

## FAQ IMU agricola

**Pubblicate le risposte ad alcune domande poste all'amministrazione finanziaria in merito all'applicazione dell'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ai sensi del D.L. n.4/2015.**

*MEF, Dipartimento  
delle finanze, Faq, sul  
sito internet il  
28/05/15*

In particolare è stato chiarito che la detrazione di 200 euro introdotta dal D.L. n.4/2015 a decorrere dal 2015:

- spetta esclusivamente per i terreni ubicati nei Comuni di cui all'allegato OA;
- nel caso di Comuni parzialmente delimitati (PD), la detrazione spetta solo per i terreni ubicati nella parte "svantaggiata" del territorio comunale;
- è calcolata con riferimento a tutti i terreni condotti direttamente dal soggetto, anche se ubicati sul territorio di più Comuni (la detrazione non spetta per ogni terreno o per ogni Comune di ubicazione, ma per 200 euro in totale);
- si ripartisce nei vari Comuni in cui il soggetto possiede i terreni, tenuto conto del valore IMU degli stessi, del periodo dell'anno di possesso delle condizioni prescritte e delle quote di possesso;
- in caso di più proprietari, alcuni dei quali non in possesso della qualifica di coltivatore diretto o IAP, si ripartisce per intero tra i soli proprietari aventi i requisiti;
- deve essere riportata nell'apposito campo del modello F24 e del bollettino di c/c postale.

## Stop al reverse charge nella grande distribuzione

**Parere negativo della Commissione sull'estensione del reverse charge alle cessioni di beni nei confronti della grande distribuzione, in quanto ritenuta in contrasto con le previsioni dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE secondo cui "il Consiglio europeo deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali". In caso di "bocciatura" definitiva delle disposizioni, salvo diverse misure, sarà attivata la clausola di salvaguardia che prevede l'aumento, con provvedimento da adottare entro il 30/06/2015, delle accise sui carburanti al fine di far fronte all'"ammancio" finanziario che verrà in tal modo a determinarsi.**

*Commissione Ue,  
nota, fonte organi  
di stampa*

# Ordinary Assist

**Digitalizzazione turistica - modalità di presentazione istanze per il credito d'imposta**

Fissate le modalità ed i termini di presentazione delle istanze per accedere al credito d'imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive, delle agenzie viaggio e dei tour operator (art. 9, D.L. n. 83/2014 e D.M. 12/02/2015).

L'istanza deve essere presentata in forma telematica, insieme all'attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti <https://procedimenti.beniculturali.gov.it>.

Sul sito è disponibile anche il Facsimile dell'Istanza di Attestazione.

Dalle ore 10 del 22/6/15 fino al 24/7/15 il legale rappresentante dell'impresa può registrarsi sul Portale dei Procedimenti <https://procedimenti.beniculturali.gov.it>.

Il click day per accedere al beneficio è fissato per il 13/7/15 dalle ore 10:00 e si chiuderà alle ore 12:00 del 24/7/15.

Il 25/9/15 il Ministero pubblicherà sul proprio sito istituzionale l'elenco delle domande ammesse nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo.

*Ministero dei beni e  
delle attività  
culturali e del  
turismo, nota  
25/05/15*

# Ordinary Assist

## PRASSI

<p><b>Credito d'imposta per la trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio</b> Le DTA relative ad "affrancamenti plurimi di un medesimo avviamento" iscritte ex novo in bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2013 non rientrano tra le DTA trasformabili in credito d'imposta. Inoltre, le DTA riferite ad "affrancamenti plurimi di un medesimo avviamento" connesse con operazioni già realizzate al 31 dicembre 2012 e rilevate sino all'esercizio chiuso o in corso alla medesima data rientrano tra quelle trasformabili in credito di imposta. Resta comunque impregiudicato, ogni potere dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se l'eventuale affrancamento "plurimo" ad aliquota ridotta del medesimo avviamento - con abbattimento del carico fiscale ad aliquota ordinaria della/e società coinvolte, a seguito di più operazioni straordinarie realizzate in assenza di valide ragioni economiche, e utilizzo dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA iscritte a fronte dei predetti affrancamenti -si inserisca in un più ampio disegno elusivo.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.55 del 29/5/15</i></p>
<p><b>Errori da rateizzazione di sopravvenienze e plusvalenze: una segnalazione aiuta le imprese a "regolarizzare"</b> Fissate le modalità con cui saranno segnalate, a contribuenti e Guardia di Finanza, le eventuali anomalie riscontrate nelle dichiarazioni in merito a plusvalenze e/o sopravvenienze attive, per le quali i contribuenti hanno optato, derogando al regime naturale di tassazione integrale nell'anno di realizzo, per la rateizzazione fino ad un massimo di 5 esercizi.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n.71472 del 25/5/15</i></p>
<p>Gli interessati riceveranno le comunicazioni, agli indirizzi di posta elettronica certificata, ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo, o non registrato nel pubblico elenco. Il contribuente potrà, a sua volta, richiedere informazioni alle Entrate, anche tramite intermediari abilitati, o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, mediante l'invio di una e-mail agli indirizzi di posta elettronica dell'Agenzia delle entrate riportati nella stessa comunicazione. Per regolarizzare eventuali errori od omissioni, i contribuenti potranno, dunque, utilizzare il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni.</p>	
<p><b>Concambio delle partecipazioni originariamente detenute nella società scissa</b> Ai fini della ripartizione del costo fiscale delle partecipazioni originariamente detenute nella società scissa, occorre fare riferimento alla suddivisione del valore effettivo del patrimonio netto della società scissa tra le società partecipanti alla scissione e a come la predetta suddivisione si rifletta sul valore effettivo delle partecipazioni attribuite e/o rimaste a ciascun socio per effetto della scissione medesima.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 52 del 26/05/15</i></p>
<p>In particolare, con riferimento a ciascun socio, la suddivisione del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione originariamente detenuta nella società scissa dovrà rispettare la proporzione esistente tra il valore effettivo delle partecipazioni ricevute in ciascuna società beneficiaria (e della partecipazione che, eventualmente, residua nella stessa società scissa) rispetto al valore effettivo complessivo delle partecipazioni precedentemente indicate (che coinciderà con il valore effettivo della partecipazione detenuta da ciascun socio nella società scissa prima dell'operazione di scissione stessa, salve le ipotesi di concambio sperequato). Il criterio va applicato anche al caso di scissione proporzionale, con ciò ritenendosi superate le istruzioni fornite nella circolare ministeriale n. 98 del 17 maggio 2000 (paragrafo 7.2.3), che con riferimento alla predetta ipotesi, aveva indicato, quale metodo di ripartizione del costo fiscale originario delle partecipazioni nella società scissa, quello proporzionale rispetto "al valore netto contabile del patrimonio trasferito alle beneficiarie e di quello eventualmente rimasto nella scissa".</p>	

# Ordinary Assist

<p><b>Rideterminazione del valore di acquisto dei terreni</b></p> <p><b>Forniti chiarimenti in merito agli avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio "ridetermina" le plusvalenze conseguenti la cessione di terreni, nei confronti dei contribuenti che si sono avvalsi della procedura di rivalutazione introdotta dall'art. 7, L. 448/01. La circostanza che la perizia giurata sia stata asseverata in data successiva al rogito non comporta decadenza dell'agevolazione.</b></p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 53 del 27/05/15</i></p>
<p>Quindi, per il calcolo della plusvalenza ai fini dell'imposte dirette potrà farsi, comunque, riferimento al valore rivalutato, che rileverà quale valore minimo di riferimento anche ai fini della determinazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.</p> <p>Le strutture territoriali dovranno riesaminare la controversie pendenti e, ove l'attività accertativa dell'Ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi a quelli sopra indicati, dovranno abbandonare la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni.</p> <p>Quindi, l'Amministrazione finanziaria si è allineata con il consolidato orientamento della Cassazione (sentenze n. 30729/2011 e n. 26714/2013).</p> <p>Inoltre, se il corrispettivo della cessione del terreno dovesse essere inferiore al costo fiscale rivalutato del medesimo e tale ultimo dato è indicato nell'atto di compravendita ciò non significa che per individuare il costo fiscale ai fini della determinazione del capital gain si debba disconoscere quello rivalutato.</p>	

# Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIA FISCALI COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ	
<p><b>Versamento contributi alla gestione ENPDEP: causali contributo</b></p> <p>Per il versamento, tramite modello "F24 versamenti con elementi identificativi", dei contributi alla gestione ENPDEP relativi alla contribuzione aggiuntiva sindacale e alla contribuzione figurativa per cariche elettive, sono state istituite le seguenti causali contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "P836" denominata "ENPDEP -Contribuzione Aggiuntiva Sindacale";</li> <li>• "P838" denominata "ENPDEP - Contribuzione figurativa per Cariche Elettive".</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 54 del 29/05/15</i></p>
<p><b>Codici tributo per il versamento dell'IMIS</b></p> <p>Istituiti i seguenti codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3990 IMIS - Imposta immobiliare semplice su abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze -art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014;</li> <li>• 3991 MIS - Imposta immobiliare semplice per altri fabbricati abitativi -art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014;</li> <li>• 3992 MIS - Imposta immobiliare semplice per altri fabbricati -art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014;</li> <li>• 3993 MIS - Imposta immobiliare semplice per altri aree edificabili -art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014;</li> <li>• 3994 MIS - Imposta immobiliare semplice per sanzioni da accertamento -art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014;</li> <li>• 3995 MIS - Imposta immobiliare semplice per interessi da accertamento -art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014;</li> <li>• 3996 MIS - Imposta immobiliare semplice per sanzioni ed interessi da ravvedimento operoso -art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014.</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 51 del 21/05/15</i></p>
<p><b>204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore</b></p> <p>Approvati i modelli con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione dei redditi i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 70682 del 22/05/15</i></p>
<p><b>Aggiornamento del Catasto solo via web</b></p> <p>Dal 1° giugno diventa obbligatorio l'invio via web all'Agenzia delle Entrate, da parte dei professionisti, dei documenti Docfa e Pregeo per l'aggiornamento delle banche dati catastali.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 29/05/15</i></p>
<p><b>Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'Archivio dei rapporti</b></p> <p>Ampliato l'ambito oggettivo della comunicazione integrativa all'Archivio dei rapporti finanziari, prevista dal provvedimento del 25/3/13. Gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare all'Anagrafe Tributaria anche la giacenza media annua relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali utilizzando il medesimo canale S.I.D. e le medesime modalità stabilite dal predetto provvedimento.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento n. 73882 del 28/05/15</i></p>

# Ordinary Assist

<p><b>Consultazione accordo Fatca</b>          Aperta la consultazione pubblica sulle istruzioni da seguire per trasmettere al Fisco le informazioni previste dall'accordo Fatca per dare ulteriore spinta al contrasto dell'evasione internazionale. Agli operatori finanziari interessati dalla nuova normativa per lo scambio automatico di dati tra Italia e Usa è stato consentito, fino al 26 maggio, di inviare le osservazioni. In attesa che si chiuda l'iter parlamentare, l'Agenzia ha scelto di pubblicare in anticipo i requisiti tecnici, i tracciati record e le prescrizioni di sicurezza richiesti per consentire agli operatori di predisporre le procedure informatiche per elaborare e inviare le informazioni appena entreranno in vigore la legge di ratifica e il decreto di attuazione, già presente in bozza sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 19/05/15</i></p>
<p><b>Entrate e Inps firmano un accordo di collaborazione e scambio di informazioni</b>          L'accordo è finalizzato ad arginare il fenomeno delle compensazioni fraudolente tra crediti e debiti nei confronti di Erario e Inps.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 26/05/15</i></p>
<p><b>Elenchi iscritti al 5 per mille 2015</b>          Disponibili gli elenchi definitivi 2015 degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, aggiornati e integrati rispetto a quelli pubblicati lo scorso 14 maggio, aspiranti al riparto. I legali rappresentanti degli enti del volontariato presenti in lista hanno tempo fino al 30 giugno per presentare alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i requisiti di ammissione all'elenco. Gli stessi tempi valgono anche per le associazioni sportive dilettantistiche, i cui rappresentanti legali però dovranno presentare la documentazione richiesta alla struttura del Coni competente per territorio.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 25/05/15</i></p>
<p><b>Voluntary disclosure: testi definitivi del fac-simile e delle istruzioni del waiver</b>          Pronta la versione definitiva del fac-simile del waiver e delle sue istruzioni che accoglie le osservazioni degli operatori del settore e dei professionisti a seguito della consultazione pubblica relativa alla bozza pubblicata il 30/4/15 sul sito delle Entrate. Il waiver è l'autorizzazione, rilasciata dai contribuenti che intendono usufruire della procedura di collaborazione volontaria, agli intermediari finanziari esteri perché possano inviare all'Agenzia delle Entrate tutti i dati e le informazioni riguardanti le attività oggetto della procedura.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 21/05/15</i></p>

# Ordinary Assist

## L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

### Software

- versione beta di Gerico (software per gli studi di settore);
- software di compilazione (versione 1.0.0) modello CNM/2015;
- software di controllo (versione 1.0.0) modello CNM/2015;
- aggiornamento software di controllo (versione 1.0.1) modello 730/2015;
- aggiornamento archivi procedura di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione;
- software di compilazione (versione 1.0.0) modello Unico PF/2015;
- aggiornamento software di compilazione (versione 1.0.1) modello di dichiarazione Unico Sc 2015;
- aggiornamento software di compilazione (versione 1.0.1) modello di dichiarazione Unico Enc 2015;
- software di controllo modello Unico PF/2015;
- aggiornamento software di controllo (versione 1.3.0) modello di dichiarazione Unico Enc 2015;
- aggiornamento software di controllo (versione 1.3.0 ) modello di dichiarazione Unico Sc 2015;
- software Gerico 2015 Studi di settore;
- software di controllo del modello F24 ad uso di Banche, Poste e Agenti della Riscossione: aggiornamento (versione 6.46);
- software di compilazione (versione 1.0.0) modello di dichiarazione Unico Sc 2015;
- software di controllo (versione 1.2.0 ) modello di dichiarazione Unico Sc 2015;
- software di controllo (versione 1.0.0.) modello di dichiarazione Irap 2015;
- software di compilazione (versione 1.0.0.) modello di dichiarazione Irap 2015;
- aggiornamento software di controllo (1.1.0) modello di dichiarazione Unico Enti non commerciali 2015
- software di compilazione (versione 1.0.0) modello di dichiarazione Unico Enti non commerciali 2015.

*Agenzia delle entrate,  
pubblicati sul sito  
dal 16 al 31/5/15*

### Aggiornamento archivi, elenchi e altre utilità

- documento Audizione del Direttore dell'Agenzia presso il Senato della Repubblica - VI Commissione Finanze e Tesoro (19/05/2015);
- aggiornamento tabella dei Comuni convenzionati per pagamenti di imposte comunali;
- aggiornamento tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo Modello F24;
- aggiornamento tabella dei Comuni convenzionati per pagamenti di imposte comunali;
- aggiornamento tabella codici utilizzati dagli agenti della riscossione;
- aggiornamento elenco delle imprese in possesso del certificato di conformità misuratori fiscali - Carta termica;
- aggiornamento tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo Modello F24.

# Ordinary Assist

## DOTTRINA

### Categorie di azioni e diritto di nomina di amministratori e sindaci

É legittima la clausola statutaria che attribuisce a una o più categorie di azioni, quale "diritto diverso" ai sensi dell'art. 2348 c.c., il diritto di nominare uno o più componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico. Il numero degli amministratori, dei sindaci o membri del consiglio di sorveglianza nominabili da ciascuna categoria non deve necessariamente essere proporzionale al numero delle azioni della categoria medesima, né al numero dei voti ad esse spettanti, bensì può coincidere anche con la maggioranza o la totalità dei componenti dell'organo. Resta fermo il limite stabilito dall'art. 2351, co. 2, ult. frase, c.c., in forza del quale le azioni a voto "non pieno" (e pertanto anche quelle cui non spetta il diritto di nominare o di partecipare alla deliberazione di nomina di amministratori e sindaci) non possono comunque eccedere la metà del capitale sociale.

*Consiglio notarile  
di Milano,  
massima n.142*

Il diritto di nomina rappresenta, di regola, un diritto da esercitare nell'ambito del procedimento decisionale dell'assemblea ordinaria, senza necessità di una autonoma e preventiva deliberazione dell'assemblea speciale di ciascuna categoria di azioni. E' fatta salva una diversa disposizione statutaria, con riferimento sia alle modalità e alle procedure mediante le quali viene esercitato il diritto di nomina, sia all'efficacia della nomina stessa. Anche in mancanza di un'espressa previsione in tal senso, deve in ogni caso ritenersi assicurata all'assemblea ordinaria in seconda convocazione, con l'intervento anche di una sola azione dotata di diritto di voto, la possibilità di nominare e revocare tutti i componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 2369, co. 4, c.c. Agli amministratori, ai sindaci e ai membri del consiglio di sorveglianza nominati nell'esercizio dei diritti spettanti a una o più categorie di azioni si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.

### Il minimo legale del capitale sociale delle s.r.l.

In seguito alle modificazioni dell'art. 2463 c.c., ad opera del D.L. 76/2013, tutte le s.r.l., a prescindere dall'ammontare del capitale sociale:

- a) possono deliberare una riduzione del capitale sociale a copertura di perdite a un ammontare inferiore a euro diecimila, sia qualora la società versi nelle situazioni di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c., sia qualora essa abbia perdite inferiori a un terzo del capitale sociale;
- b) possono deliberare un aumento del capitale sociale, a titolo gratuito o a pagamento, ad un ammontare inferiore a euro diecimila, anche in seguito a riduzione o azzeramento del capitale sociale a copertura di perdite.

Si ritiene invece che non possa essere deliberata una riduzione del capitale sociale mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti o mediante passaggio di capitale a riserve disponibili, qualora, all'esito dell'operazione, la somma del capitale sociale e della riserva legale risulti di ammontare inferiore a euro diecimila.

*Consiglio notarile  
di Milano,  
massima n.143*

### Azioni a voto "diverso" e quorum assembleari

In presenza di azioni a voto plurimo, a voto limitato o senza diritto di voto, ai fini del calcolo dei quorum richiesti dalla legge e dallo statuto per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per l'assunzione delle relative deliberazioni, si computa il numero dei voti spettanti alle azioni e non il numero delle azioni o la parte di capitale da esse rappresentata, salva una diversa disposizione statutaria.

*Consiglio notarile  
di Milano,  
massima n.144*

# Ordinary Assist

<p>In caso di azioni il cui diritto di voto è suscettibile di variazione in dipendenza di situazioni soggettive dell'azionista, si ritiene che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai fini del calcolo dei quorum il cui denominatore sia costituito dal capitale sociale "totale", si debba computare il numero dei voti spettanti a tutte le azioni emesse, al momento dell'assemblea, tenendo conto delle situazioni soggettive risultanti alla società in forza dei criteri applicabili a seconda delle tecniche di legittimazione e circolazione delle azioni di volta in volta applicabili;</li> <li>• ai fini del calcolo dei quorum il cui denominatore sia costituito dal capitale sociale "rappresentato in assemblea", si debba computare il numero dei voti effettivamente spettanti alle azioni intervenute in assemblea;</li> </ul> <p>il tutto fatto salvo il disposto degli artt. 2368, co. 3, e 2357-ter, co. 2, c.c.</p>	
<p><b>Terreni montani e parzialmente montani: precisazioni sull'esenzione IMU</b></p> <p>Forniti chiarimenti sull'applicazione dell'esenzione e della detrazione IMU relativa ai terreni montani e parzialmente montani prevista dall'art. 7, co. 1, lett. h) del D.lgs. n.504/1992, la quale si applica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT (art. 1, co. 1, lett. a) del D.L. n. 4/2015);</li> <li>b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge n. 448/2001 (art. 1, co. 1, lett. a-bis) del D.L. n. 4/2015);</li> <li>c) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT (art. 1, co. 1, lett. b) del D.L. n. 4/2015).</li> </ol> <p>Tra gli altri chiarimenti, è stato affermato che non sussiste alcun obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi di esenzione "oggettiva" prevista dall'art. 1, co. 1, lettere a) e a-bis) del D.L. n. 4/2015 (vedi lettere a) e b) sopra).</p>	<p><a href="#"><u>IFEL, nota pubblicata il 21/5/15</u></a></p>
<p><b>Antiriciclaggio: casistiche di operazioni sospette</b></p> <p>Pubblicato uno studio sulle casistiche di operazioni sospette di riciclaggio che costituisce uno strumento per l'individuazione di tale tipo di operazioni. Il lavoro raccoglie una selezione di casi di particolare interesse, per i quali sono riportati gli elementi caratterizzanti. Il Quaderno si articola in 2 sezioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Casi ricorrenti – in cui è posta particolare attenzione alle tipologie di comportamento finanziario anomalo relative all'utilizzo di operazioni tra loro concatenate per eludere la normativa sul trasferimento del denaro contante (es. sospetti trasferimenti di contante tra imprenditori, interposizione di veicoli societari esteri per schermare la titolarità effettiva di <i>asset</i>, operatività di "compro-oro" connessa ad acquisto di polizze pegno, false fatturazioni nel settore dei metalli ferrosi, rientro di fondi dall'estero mediante prelievi di contante su carte di credito, utilizzo di carte prepagate per possibili frodi nelle fatturazioni, frode carosello nel commercio di prodotti informatici).</li> </ol>	<p><a href="#"><u>ODCEC Torino, Quaderno n. 2/2015 a cura di UIF</u></a></p>

# Ordinary Assist

<p><b>2. Casi emergenti - comprende fattispecie che presentano elementi innovativi sotto il profilo della modalità di condotta anomala (es. operatività sospetta di una Onlus, uso improprio di trust, cessioni di rami d'azienda tra cooperative con possibili finalità di evasione fiscale, operatività preordinata a possibili finalità corruttive, uso di contratti di affitto di ramo d'azienda per finalità dissimulatorie, distrazione di fondi all'estero sotto forma di pagamento di accordi transattivi, possibili condotte finanziarie preordinate a bancarotta fraudolenta.</b></p>	
<p><b>Bilancio d'esercizio redatto in formato XBRL: l'attività del soggetto incaricato della revisione legale</b></p> <p>Esaminate alcune tematiche connesse alla codificazione del bilancio in formato elaborabile XBRL, il formato previsto ai fini del relativo deposito presso il Registro delle Imprese. Il lavoro presenta, inoltre, talune riflessioni su alcune potenziali criticità relative agli impatti che il deposito del bilancio XBRL presso il Registro delle Imprese potrebbe avere sulle informazioni a disposizione del pubblico circa il bilancio di una società, all'esito del relativo processo di approvazione e, in particolare, sulla relazione emessa dal soggetto incaricato della revisione legale del bilancio.</p>	<p><i>Assirevi: <a href="#">documento di ricerca n. 191</a></i></p>
<p><b>Voluntary disclosure: la procedura</b></p> <p>Analizzati gli aspetti rilevanti della procedura di collaborazione volontaria per l'emersione ed il rientro di capitali detenuti all'estero; sono state, inoltre, formulate alcune soluzioni pratiche in merito alle numerose questioni che la nuova disciplina ha sollevato tra gli operatori.</p>	<p><i>Assonime, circolare n. 16 del 19/5/15</i></p>
<p>Tra gli altri aspetti esaminati, sono stati evidenziati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. vantaggi e svantaggi che potrebbero derivare dall'utilizzo del ravvedimento operoso in alternativa alla adesione alla procedura di collaborazione volontaria;</li> <li>2. la possibilità di avvalersi congiuntamente delle 2 discipline, provvedendo a regolarizzare con il ravvedimento i periodi d'imposta e/o i tributi per i quali sussistano cause di inammissibilità della <i>voluntary disclosure</i>.</li> </ol> <p>È stato evidenziato che, rispetto alla procedura di <i>voluntary</i>, con il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non operano le cause di esclusione della punibilità dei reati tributari, né dei reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni e altre utilità di provenienza illecita e, entro determinati limiti, di autoriciclaggio;</li> <li>• il pagamento spontaneo di quanto dovuto incide solo come circostanza attenuante, comportando ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000 la possibilità di riduzione della pena fino a 1/3 e la non applicazione delle pene accessorie;</li> <li>• il contribuente ha il vantaggio di poter decidere di regolarizzare solo alcuni degli errori od omissioni commessi, anche aspettando che essi vengano eventualmente contestati. Non è tenuto alla completa trasparenza nei confronti dell'Agenzia e può evitare di ricostruire, con i relativi documenti probatori, la propria intera storia fiscale, nonché di divulgare informazioni riservate;</li> <li>• può non procedere a sanare completamente e contestualmente, entro il 30/9/15, la propria posizione fiscale;</li> <li>• l'Amministrazione finanziaria conserva intatti i propri poteri di controllo e accertamento;</li> <li>• non trova applicazione il cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 472/1997;</li> <li>• è ammesso l'utilizzo in compensazione di eventuali crediti.</li> </ul> <p>In definitiva, è stato affermato che la reale convenienza della <i>voluntary disclosure</i> o del ravvedimento dovrà essere calcolata caso per caso, anche in ragione della rilevanza delle attività estere non dichiarate, degli eventuali redditi con cui sono state costituite e di quelli che da esse si sono generati.</p>	

# Ordinary Assist

L'Assonime ritiene, inoltre, che è possibile utilizzare il ravvedimento per regolarizzare l'omessa presentazione del quadro RW nella ipotesi in cui sia stato presentato, per la dichiarazione dei redditi del relativo periodo d'imposta, il Mod. 730 ma non il Mod. Unico. Infatti, tale situazione è equivalente a quella verificabile nell'ipotesi in cui sia stato presentato il Mod. Unico per dichiarare i redditi senza, tuttavia, procedere alla compilazione del Quadro RW per il monitoraggio delle attività estere: una situazione, cioè, di omessa produzione del Quadro RW nel contesto di una dichiarazione dei redditi regolarmente prodotta, su cui si è già favorevolmente pronunciata l'Agenzia nella circolare n. 11/2010.

## **730 inviato tramite CAF: il professionista non deve adeguare la polizza**

**Per l'attività di assistenza fiscale i CAF possono avvalersi di professionisti (commercialisti, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro) che in tal caso assumono le funzioni di struttura periferica del CAF. In tal caso i professionisti operano pur sempre in nome e per conto del centro per cui i professionisti non sono tenuti all'adeguamento della polizza RC professionale, dovendo a tal fine provvedere il solo rappresentante dell'assistenza fiscale del CAF.**

*CNDCEC, Pronto ordini n. 90/2015 del 27/4/15*

Si ricorda che coloro che rilasciano il visto di conformità sul modello 730 hanno l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

La garanzia - in precedenza disposta a favore dei clienti - è stata estesa anche a favore dello Stato o del diverso ente impositore per le responsabilità dell'intermediario.

In considerazione del maggior rischio connesso alla nuova disciplina delle dichiarazioni precompilate, è stato anche aumentato il massimale che ora non può essere inferiore ai 3.000.000 euro.

Con riferimento ai nuovi obblighi di garanzia, con la circolare n. 7/2015 l'Agenzia delle entrate ha specificato che il professionista che intende apporre il visto di conformità sulla dichiarazione modello 730 deve:

- adeguare il massimale della polizza prima dell'apposizione del visto, anche nell'ipotesi in cui la stessa non sia ancora scaduta al 13/12/14, data di entrata in vigore del D.lgs. n. 175/2014 che ha modificato il limite minimo di copertura;
- integrare la polizza con la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio, relativo al rilascio di visto infedele.

La polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati con l'assistenza fiscale deve:

- garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti;
- prevedere il risarcimento anche nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto.

## **Check list Unico società di persone 2015 (anno 2014)**

**Proposto uno strumento operativo di controllo a supporto dell'attività degli studi professionali.**

*[Fondazione nazionale commercialisti, strumento di lavoro](#)*

## **Riflessi penali del ravvedimento operoso**

**Il contributo ha ad oggetto l'esame della rilevanza del ravvedimento operoso in sede penale, anche in relazione alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario prevista dall'art. 8 della Legge n. 23/2014 (c.d. Delega Fiscale).**

*[Fondazione nazionale commercialisti, contributo](#)*

L'art. 13, co. 1 del D.lgs. n. 74/2000 prevede una circostanza attenuante consistente nella riduzione di 1/3 della pena prevista per i delitti di cui al citato D.lgs., nel caso in cui i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi vengano estinti mediante pagamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento

# Ordinary Assist

di 1° grado, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie (tra cui il ravvedimento operoso). Non si applicano le pene accessorie.

La circostanza attenuante ex art. 13 del D.lgs. n. 74/2000 è obbligatoria per il giudice, il quale è vincolato ad applicarla ed è oggettiva.

Il pagamento da effettuarsi per poter accedere al beneficio di cui all'art. 13 deve essere estintivo della posizione debitoria dell'imputato, quindi deve comportare l'esatto e completo adempimento della prestazione tributaria relativa ai fatti costitutivi dei delitti, nonché la corresponsione delle sanzioni amministrative.

La legge di stabilità 2015, che ha modificato l'istituto del ravvedimento operoso, non è intervenuta sui relativi riflessi penali, lasciando che il ravvedimento, come sopra detto, resti una circostanza attenuante piuttosto che rendere più appetibile l'istituto trasformandolo in una possibile causa di estinzione del reato; ciò forse per evitare un possibile rischio di "monetizzazione" della responsabilità penale. I commercialisti ritengono fondato tale rischio e al riguardo, propongono in un'ottica di revisione del sistema penale tributario di distinguere, nell'ambito del ravvedimento operoso, le ipotesi in cui esso interviene in un momento antecedente a qualsiasi contestazione, come tale dovrebbe essere suscettibile di manifestare un riconoscimento dell'errore da parte del contribuente e il ravvedimento operoso intervenuto dopo una contestazione, accesso o verifica e le altre procedure conciliative e di adesione all'accertamento le quali agiscono necessariamente *ex-post*.